

COMUNE DI BRIGA ALTA

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ED IL TRANSITO LUNGO LA STRADA EX MILITARE MONESI - LA BRIGUE - LIMONE PIEMONTE - COL DE TENDE

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alla Strada Ex Militare Monesi – Briga Alta - La Brigue - Limone Piemonte - Col de Tende, di seguito nominata semplicemente Strada per il tratto compreso tra Briga Alta, Rio Tombino Loc. Plateau e il Colle dei Signori.

2. Alla Strada si accede :

- da Limone Piemonte, dal confine di Stato Italia-Francia e confine tra i Comuni di Limone Piemonte e Tende;
- dal Colle di Tenda per la strada del “Fort Central”
- da La Brigue per la strada che scende del Passo del Tanarello e del Redentore
- da Monesi km.0 (Comune di Triora), progressiva km 0 SP 88 (Monesi, confine Provincia, strada per Limone).
- dalla S.P. 97 (in prov. Di Cuneo) località Garetto.

Articolo 2. Finalità

1. Le condizioni di accesso e le limitazioni al traffico veicolare stabilite dal presente Regolamento perseguono le seguenti finalità:

- conservare la Strada e il suo valore storico e architettonico;
- preservare il contesto naturale e paesaggistico all'interno del quale la Strada in oggetto si inserisce;
- garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che accedono alla Strada, rendendo possibile la loro convivenza in sicurezza;

COMUNE DI BRIGA ALTA

- valorizzare il significato turistico della Strada, favorendo modalità di accesso e di transito sulla stessa che siano compatibili con la fruizione a fini turistici del contesto ambientale che la Strada attraversa;
- assicurare agli operatori locali che utilizzano la Strada per le proprie attività economiche modalità di fruizione compatibili con la gestione di questa ultime.

Articolo 3. Avvertenze generali

1. La Strada si sviluppa interamente su fondo sterrato, in alta montagna. Tutti gli utenti che la percorrono, oltre a rispettare le prescrizioni contenute in altre parti del presente Regolamento, devono tener conto ed adattare il loro comportamento alle seguenti specifiche condizioni:

- la Strada è di proprietà pubblica, del Comune di Briga Alta per il tratto di propria competenza, ed è soggetta al pubblico transito; essa possiede caratteristiche tali da:
 - richiedere particolari cautele per l'accesso e per il passaggio;
 - non renderla idonea al traffico ordinario;
- la Strada è:
 - priva di protezioni a valle;
 - soggetta alla formazione di buche e sconnessioni;
 - soggetta alla caduta di massi e materiale lapideo di varia dimensione;
- per la ristrettezza della sede stradale, in molti tratti del percorso, l'incrocio tra veicoli è malagevole o addirittura impossibile;
- in caso di pioggia, il fondo può diventare molto sdruciolevole e rendere pericoloso il transito;
- sulla Strada è consentito, seppure in forma regolamentata, il transito promiscuo di diverse tipologie di utenti, tra i quali pedoni, ciclisti, cavalli, autoveicoli e motoveicoli;
- la Strada si snoda in area con presenza di fauna selvatica.

2. Nel caso di utilizzo di veicoli, anche non motorizzati, e di animali è necessario possedere un'adeguata esperienza nella loro conduzione, in modo da saperli governare in sicurezza, anche in condizioni difficili o in caso di ostacoli imprevedibili.

3. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 13, tutti gli utenti che percorrono la Strada, con qualsiasi mezzo e anche a piedi, devono attenersi alle seguenti regole di carattere generale:

COMUNE DI BRIGA ALTA

- è vietato:
 - accedere e transitare sulla Strada in caso di condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, nebbia, ...), o per altre segnalate opportunamente;
 - procedere ad una velocità superiore ai 20 km/h; in caso di incrocio tra veicoli e/o con pedoni, ciclisti o animali, la velocità dovrà essere ulteriormente diminuita e, se necessario, deve essere arrestata la marcia;
 - fermarsi in prossimità di curve o dossi a visibilità ridotta;
 - adottare qualsiasi comportamento destinato a creare intralcio alla circolazione.
 - è obbligatorio:
 - rispettare, in assenza di prescrizioni diverse o più restrittive nell'ambito del presente Regolamento, le norme del Codice della Strada (IT);
 - segnalare la propria presenza utilizzando idonei dispositivi acustici (clacson, campanello, ...) in corrispondenza di curve o dossi a visibilità ridotta;
 - prestare la massima attenzione e prudenza, in qualunque circostanza;
4. L'accesso alla Strada con veicoli a motore sul tratto compreso tra la località Pian di Marta (Comune di Briga Alta) e la località Colle dei Signori, è normato ai sensi del successivo Titolo II. L'accesso a piedi, in bicicletta, a cavallo o con qualsiasi altro mezzo non motorizzato può avvenire liberamente, nel rispetto delle avvertenze di cui al presente art. 3.
5. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 11, i gruppi organizzati che intendano accedere alla Strada, anche a piedi o con mezzi non motorizzati, devono comunque presentare richiesta al Comune di Briga Alta ed essere da questo autorizzati.
6. Il transito sulla Strada avviene a rischio e pericolo dell'utente, che deve adottare tutte le cautele necessarie all'uso di una infrastruttura viaria con le caratteristiche di cui al presente art. 4 ed è responsabile di tutti gli eventuali danni procurati a sé stesso, a persone e a cose; con la richiesta del permesso di transito, l'utente dichiara di aver preso atto dei contenuti del presente Regolamento ed espressamente solleva il soggetto gestore e gli enti proprietari della Strada da qualsiasi responsabilità.
7. Fermi restando i vincoli dimensionali di cui al successivo art. 6, è sconsigliato il transito ai veicoli che, per passo e altezza da terra, non risultino idonei a percorrere strade sterrate di montagna.
8. Per quanto non previsto nel presente regolamento o a specificazione dei contenuti dello stesso, gli Enti di cui all'art. 1 comma 1 procederanno con l'emanazione di successivi appositi provvedimenti.

COMUNE DI BRIGA ALTA

Articolo 4. Segnaletica e strumenti informativi

1. I divieti e le prescrizioni riguardanti la percorribilità della Strada sono resi noti al pubblico:
 - mediante apposizione di idonea segnaletica collocata nei punti di accesso e lungo la Strada;
 - attraverso il sito internet dedicato alla Strada;
 - sito istituzionale del Comune.
2. Per il tramite degli stessi canali di cui al comma precedente sono rese note anche le eventuali ordinanze di chiusura di cui al successivo art. 5 e le modalità straordinarie di accesso e di transito in occasione degli eventi di cui al successivo art. 12.

Articolo 5. Ordinanze di chiusura

1. Il Sindaco del Comune di Briga Alta può emanare un'ordinanza di chiusura al transito, estesa anche ai soggetti titolari del permesso rilasciato ai sensi del successivo Titolo II, in tutti i casi previsti dalla legge e, in ogni caso:
 - in presenza di lavori lungo la strada;
 - al verificarsi di situazioni che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...);
 - in caso di svolgimento di feste, ricorrenze, eventi, manifestazioni anche sportive, autorizzate ai sensi del successivo art. 11;
 - qualora si rilevino situazioni di pericolo comunque determinate.
2. L'ordinanza di chiusura sarà resa nota con le modalità di cui al precedente art. 4 comma 1.

Articolo 6. Mezzi a cui è consentito il transito

1. Ferme restando le esenzioni di cui al successivo art. 13, l'accesso e il transito sulla Strada è consentito ai veicoli in possesso delle caratteristiche e che rispettano i limiti dimensionali e di peso di seguito definiti:
 - massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
 - larghezza non superiore a 2 metri (totali, comprensivi di specchietti);
 - altezza non superiore a 2.50 metri;
 - lunghezza non superiore a 5,5 metri.
2. È, in ogni caso, vietato l'accesso ai veicoli trainanti caravan, roulotte, trailer e/o qualsiasi altro tipo di rimorchio o appendice di ogni peso e dimensione.
3. Per circolare sulla Strada, i veicoli a motore devono essere coperti da idonea polizza assicurativa e devono essere in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale.

TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ACCESSO E IL TRANSITO CON VEICOLI A MOTORE SUL TRATTO LOCALITÀ PIAN DI MANZO – COLLE DEI SIGNORI (COMUNE DI BRIGA ALTA)

Articolo 7. Disciplina di accesso sul tratto località PIAN DI MANZO – COLLE DEI SIGNORI

1. Fatto salvo quanto previsto al precedente Titolo I, sul tratto di Strada compreso tra la località Pian di Manzo (Comune di Briga Alta) e il confine amministrativo del Comune di Briga Alta in Loc. Colle dei Signori, l'accesso e il transito sulla Strada di tutti i veicoli a motore è vietato ad eccezione dei casi e nel rispetto delle prescrizioni espressamente descritti nel presente Regolamento, previo rilascio di specifico permesso con le modalità determinate al successivo art. 8.

2. Il rilascio del permesso di transito, in ogni caso, non si configura quale apertura della Strada al traffico ordinario.

3. I soggetti cui sarà rilasciato il permesso di transito sono tenuti a:

- evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla Strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
- mantenersi rigorosamente all'interno della sede stradale, evitando di recare danno ad ogni elemento (flora e fauna) appartenente al contesto naturale locale;
- segnalare tempestivamente al soggetto gestore ogni ostacolo al transito (frane, buche, pietre, rami, ...) che dovessero incontrare.

5. È vietato a tutti i veicoli motorizzati:

- sostare lungo la strada, anche nelle piazzole d'incrocio, nei prati, nelle zone boschive, nei terreni agricoli e in qualunque spazio non appositamente adibito alla sosta dei veicoli e, a tal fine, appositamente contrassegnato;
- accedere alla strada in orario notturno (dalle ore 21.00 alle ore 5.00), per garantire la sicurezza degli utenti e la salvaguardia della fauna selvatica e dell'ambiente naturale;
- accedere alla strada al di fuori del periodo di apertura che verrà stabilito ogni anno, in base alle condizioni meteorologiche, dal soggetto gestore e dagli enti di cui all'art. 1 comma 1 e che sarà opportunamente comunicato attraverso gli strumenti di cui al precedente art. 5.

6. La strada è chiusa al traffico motorizzato di qualunque tipo, anche per i soggetti titolari di permesso, nella giornata di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

7. Sulla strada è esercitato il controllo fisso di cui all'art. 14.

COMUNE DI BRIGA ALTA

Articolo 8. Soggetti titolari del permesso di transito

1. Il permesso di transito può essere rilasciato alle categorie di utenti e con le modalità di seguito dettagliate:

Categoria	Utenti	Permesso
A.1	Proprietari, affittuari, usufruttuari o altri aventi titolo sugli immobili serviti dalla Strada (compresi conduttori di aziende agricole, gestori di fondi agricoli e forestali, caricatori di alpeggio, gestori di rifugi o di altre strutture turistiche e personale addetto)	Permesso stagionale, a pagamento
A.2	Soggetti con diritto attivo di uso civico sulle proprietà servite dalla Strada, per l'esercizio di tali diritti in una determinata località	Permesso stagionale, a pagamento
A.3	Soggetti che svolgono, in modo permanente e professionale, un'attività economica autorizzata in montagna (guide alpine, servizi di noleggio con conducente autorizzati ai sensi della normativa vigente, ...)	Permesso stagionale o permesso temporaneo (secondo necessità), a pagamento
B.1	Soggetti muniti di licenza per l'attività venatoria o della pesca, da esercitare in località determinate e nei periodi consentiti	Permesso temporaneo, a pagamento
B.2	Soggetti per i quali il transito è temporaneamente funzionale allo svolgimento di attività economiche (imprese forestali, imprese edili, liberi professionisti, e altre attività assimilabili)	Permesso temporaneo, a pagamento
B.3	Soggetti che effettuano attività con utilità sociale e senza scopo di lucro (attività didattiche, di studio, di ricerca, divulgative, purché debitamente documentate)	Permesso temporaneo, a pagamento
C.1	Tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti, che accedono alla Strada prevalentemente con finalità turistiche, ludico-sportive e di escursionismo - AUTOVEICOLI	Permesso giornaliero, a pagamento
C.2	Tutti i soggetti che non rientrano nelle categorie precedenti, che accedono alla Strada prevalentemente con finalità turistiche, ludico-sportive e di escursionismo – MOTOVEICOLI E ALTRI VEICOLI A MOTORE CON PESO INFERIORE A 150 KG	Permesso giornaliero, a pagamento

COMUNE DI BRIGA ALTA

2. I permessi di transito sono subordinati ad un periodo di validità che varia in base alle categorie di utenza, come di seguito indicato:

- Categorie A.1, A.2 e A.3: permesso stagionale, con validità per l'intero periodo di apertura della strada; ciascun permesso rilasciato è valido per un numero massimo di due veicoli, specificamente identificati nella domanda di cui al successivo comma 4;
- Categorie B.1, B.2 e B.3: permesso temporaneo, con validità per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività in funzione delle quali il permesso è stato rilasciato, fino ad un massimo di 30 giorni; ciascun permesso rilasciato è valido per il numero di veicoli segnalati e identificati nella domanda di cui al successivo comma 4, ferma restando la possibilità per il soggetto gestore di stabilire, ai sensi del successivo art. 10, tariffe proporzionali al numero di veicoli autorizzati;
- Categorie C.1 e C.2: permesso giornaliero; ciascun permesso rilasciato è valido per un unico veicolo, specificamente identificato nella domanda di cui al successivo comma 4, esclusivamente per la giornata cui il permesso si riferisce. Esclusivamente per i soggetti che pernottano nelle aree e negli esercizi con finalità ricettiva presenti sul territorio servito dalla Strada, il permesso giornaliero può essere esteso alla durata prevista del soggiorno, espressamente indicata in domanda, ma dà comunque diritto ad un unico accesso.

3. Per ragioni di salvaguardia ambientale, i permessi giornalieri sono limitati rispettivamente a:

- n.ro 80 al giorno per i veicoli di cui alla categoria C.1;
- n.ro 140 al giorno per i veicoli di cui alla categoria C.2.

3. I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati previa richiesta scritta da presentare al soggetto gestore. La domanda, presentata su modello apposito, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- generalità del richiedente;
- categoria di utenza e motivo del transito;
- indicazione del tragitto da effettuare e della frequenza stimata;
- dati dei veicoli da autorizzare (massimo due per ciascun richiedente).

Alla domanda dovranno essere allegati:

- fotocopia della Carta di Circolazione e/o del Certificato di Circolazione dei veicoli;
- dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente Regolamento.

4. Il permesso giornaliero può essere richiesto previa registrazione e prenotazione sul sito internet della Strada. Contestualmente alla richiesta, dovrà essere formulata la dichiarazione di presa visione e di accettazione del presente Regolamento e dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

COMUNE DI BRIGA ALTA

- generalità del richiedente;
- indicazione del tragitto da effettuare (luogo di entrata e luogo di uscita);
- giorno per il quale è richiesto il permesso; solo nel caso in cui il richiedente intenda pernottare nelle aree e negli esercizi con finalità ricettiva presenti sul territorio servito dalla Strada, dovrà essere indicato il giorno di entrata e il giorno di uscita;
- dati del veicolo da autorizzare.

5. Il permesso rilasciato ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 conterrà:

- il numero progressivo di rilascio, distinto per categoria di utente;
- il numero di targa del/i veicolo/i autorizzato/i;
- il periodo di validità.

6. I permessi stagionali e quelli temporanei vengono rilasciati entro 7 giorni dalla presentazione della domanda; i permessi giornalieri sono rilasciati all'atto delle richiesta.

7. È fatto obbligo ai titolari del permesso di collocare lo stesso sul veicolo autorizzato, in posizione ben visibile in modo da facilitare le operazioni di controllo e, comunque, di esibirlo a semplice richiesta del personale incaricato di presidiare le postazioni di accesso e di uscita dalla Strada.

8. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi già rilasciati qualora vengano meno i presupposti per il loro rilascio.

Articolo 9. Quote di accesso e condizioni

1. Per i soggetti di cui al precedente art. 8, il permesso è rilasciato a seguito del versamento di una somma che rappresenta il contributo, da parte dell'utilizzatore della Strada, alle spese di gestione e di manutenzione ambientale del territorio servito dalla Strada stessa.

2. Le quote e le condizioni da applicare per il rilascio dei permessi vengono fissate con delibera di Giunta Comunale di Briga Alta.

Articolo 10. Cauzione

1. Il Comune di Briga Alta, in sede di rilascio dei permessi stagionali e di quelli temporanei, nonché nelle ipotesi di cui ai successivi artt. 11 e 12, qualora opportuno in funzione delle tipologie di veicoli e/o alle modalità di loro transito, può richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura causati dall'utente, comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Articolo 11. Eventi e manifestazioni

COMUNE DI BRIGA ALTA

1. Per esigenze connesse all'effettuazione di feste, manifestazioni, ricorrenze o eventi simili, il Comune di Briga Alta, limitatamente al periodo di loro svolgimento, può consentire la libera circolazione sulla Strada mediante appositi provvedimenti, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta, posando la segnaletica atta a rendere note tali modalità e dandone adeguata comunicazione:

- agli Enti competenti e ai Comuni attraversati dalla Strada , con nota scritta, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento;
- agli utenti della strada, con le modalità di cui al precedente art. 4 comma 1, almeno 10 giorni prima della data di svolgimento.

2. Gare di ciclocross, mountain-bike e altre manifestazioni simili possono essere autorizzate dal soggetto gestore, previa sottoscrizione di specifica convenzione con gli organizzatori, nella quale saranno previsti i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi, subordinatamente al versamento di una cauzione o alla stipula di una polizza fideiussoria ai sensi del precedente art. 10, a copertura di eventuali danni all'infrastruttura causati dalla manifestazione e dalle attività ad essa connesse.

3. Non è, in ogni caso, consentita e non potrà essere autorizzata l'organizzazione sulla Strada di gare tra mezzi motorizzati e altre manifestazioni analoghe.

Articolo 12. Deroghe

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 13, eventuali deroghe alle prescrizioni di cui al presente Regolamento potranno essere concesse dal Comune di Briga Alta, per motivate e comprovate necessità, a seguito di presentazione di richiesta scritta, previo eventuale versamento della cauzione di cui al precedente art. 10.

Articolo 13. Esenzioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano:

- a) agli autoveicoli di proprietà dello Stato Italiano e dello Stato Francese, degli Enti Locali e degli Enti Parco con competenza amministrativa e territoriale sulle aree servite dalla Strada tutta, delle Società che gestiscono servizi pubblici in concessione dagli Enti sopraindicati, purché utilizzati per ragioni di servizio;
 - b) ai mezzi di soccorso e di Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) agli Agenti della Forza Pubblica, solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza;
 - d) ai mezzi utilizzati per la manutenzione della Strada;
- e) ai mezzi di soggetti che svolgono attività di studio e/o di lavoro, per conto e su incarico dei

COMUNE DI BRIGA ALTA

soggetti di cui al precedente punto a).

2. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza prevista al successivo art. 14, i mezzi di cui al comma 1 devono essere riconoscibili o, comunque, recare in posizione ben visibile il contrassegno del soggetto cui appartengono e, se necessario, copia degli atti o provvedimenti che documentano le ragioni della loro presenza sulla Strada.

TITOLO III – CONTROLLO E SANZIONI

Articolo 14. Controllo degli accessi sul tratto di strada compreso tra la località Pian di Manzo(Comune di Briga Alta) e il confine amministrativo del Comune di Briga Alta in Loc.Colle dei Signori

1. Il transito sul tratto di strada compreso tra la Pian di Manzo(Comune di Briga Alta) e il confine amministrativo del Comune di Briga Alta in Loc.Colle dei Signori sarà gestito mediante postazioni di controllo fisse.
2. L'accesso sarà consentito ai soli titolari di permesso in corso di validità, da esibire in caso di controllo.
3. Il controllo potrà essere effettuato sia sui veicoli in entrata che su quelli in uscita, oltre che l'intero tratto di percorrenza della Strada.
4. Al verificarsi di situazioni improvvise e imprevedibili, che pregiudichino le condizioni di sicurezza (fenomeni meteorologici, frane, danni alla strada, ...) della Strada, l'accesso potrà essere vietato anche ai titolari di permessi di transito in corso di validità.
5. Per ragioni di sicurezza, potrà essere consentita la formazione di convogli formati da un numero massimo di 10 veicoli a motore, con un'attesa di 10 minuti tra due convogli successivi.

Articolo 15. Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza per l'accertamento di violazioni delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento saranno esercitate dagli organismi a ciò autorizzati ai sensi della normativa vigente e potranno essere esercitate anche in forma associata e/o in convenzione.

Articolo 16. Sanzioni

1. Fatte salve le eventuali sanzioni previste dal Codice della Strada, l'accesso sul tratto di competenza del Comune di Briga Alta di strada compreso tra la località Pian di Manzo (Comune di Briga Alta) e il confine amministrativo del Comune di Briga Alta in Loc. Colle dei Signori con veicoli a motore privi del permesso di transito di cui al precedente art. 8 costituisce violazione al presente Regolamento ed è punito con una sanzione amministrativa da un minimo di 5 volte ad un massimo di 10 volte la quota per il rilascio del permesso giornaliero.
2. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione di cui all'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii., con le modalità e le forme previste dalla L. 689/1981 e ss. mm. ed ii.
3. Il Comune di Briga Alta si riserva la facoltà di sospendere o revocare i permessi in caso di comprovate e ripetute infrazioni all'autorizzazione rilasciata.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17. Entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente Regolamento entreranno in vigore a partire dall'esecutività dei provvedimenti di approvazione adottati dai soggetti di cui al precedente art. 1.
2. Le norme di cui al comma 1, in ogni caso, non potranno essere applicate in assenza della segnaletica necessaria.

Articolo 18. Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.